



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 7 febbraio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Verona
V. Santa Teresa, 2
37135 VERONA**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 23/2022 Incompatibilità Incarico di amministratore delegato in organismo di mediazione civile e commerciale.

Con il quesito del 25 gennaio, l'Ordine chiede di sapere se costituisca una causa di incompatibilità l'assunzione da parte di un iscritto (alla sez. A o alla sez. B) della carica di amministratore delegato di una Srl che esercita l'attività di Organismo di Mediazione civile e commerciale riconosciuta dal Ministero della Giustizia.

Si evidenzia preliminarmente che il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali¹. In tale ambito, l'art. 16 disciplina la costituzione degli organismi di mediazione prevedendo che questi siano costituiti esclusivamente da enti pubblici o privati (ovvero

¹ Tale provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale. In base alle disposizioni ivi contenute, chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale. In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

organi o articolazioni interne degli enti medesimi) che diano garanzie di serietà ed efficienza². Il Decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 ha successivamente disciplinato i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione individuando all'art. 4, co. 3, i requisiti dei mediatori³. E' opportuno peraltro precisare che l'organismo è l'ente presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione (art. 1, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 28 del 2010), mentre sono i mediatori professionisti, i quali operano all'interno degli organismi di mediazione a svolgere concretamente le mediazioni. Alla luce di tale ultima disposizione si può dunque affermare che l'attività di mediazione rientra tra quelle oggetto della professione.

Ciò premesso, si evidenzia, in ogni caso, che la mera assunzione della carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori in una società di capitali non costituisce causa di incompatibilità con lo svolgimento della professione laddove l'iscritto non rivesta anche contemporaneamente la qualità di socio di maggioranza della stessa⁴.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



² L'art. 18 del citato decreto, disciplina, altresì, la costituzione degli Organismi da parte dei Consigli degli Ordini professionali per le materie riservate alle loro competenze, stabilendo che questi si debbano avvalere di proprio personale e utilizzare locali nella propria disponibilità.

³ Vd. art. 4, co. 1, del D.m. Giustizia n. 180/2010:

"Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati".

⁴ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005" (informativa CNDCEC n. 26/2010), par. 3.1, Caso n. 10, pag. 16.